

Osservatorio Legislativo Interregionale

ROMA – 4 e 5 dicembre 2008

I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo di rilievo comunitario adottati in materie rilevanti sul piano regionale

(27 settembre – 1° dicembre 2008)

a cura di:

Federico Casolari

Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

- **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, Agire adesso per un'Europa migliore**, doc. COM (2008) 712 definitivo, 5 novembre 2008

L'atto in parola costituisce il documento programmatico della Commissione europea per la sua azione politica del 2009. Come ben noto, la Commissione europea, nell'ambito del quadro istituzionale unico dell'Unione, ha il compito di esercitare il potere di proposta legislativa (in ambito comunitario, si assiste, in materia, ad un sostanziale monopolio a favore della Commissione) e di eseguire le politiche comunitarie. A motivo di ciò, verificare quali sono le priorità della Commissione per il prossimo anno costituisce un esercizio assai utile al fine di prevedere la possibile evoluzione del processo d'integrazione europea.

“Nei periodi di crisi, gli Stati membri e le istituzioni devono dar prova di massima solidarietà fra loro. È in momenti come questi che l'UE può mostrare ai cittadini l'effettivo valore aggiunto che è in grado di offrire”. È con questo incipit che si apre il documento pubblicato dalla Commissione nel novembre scorso.

Ed in effetti, leggendo il contenuto del programma, si percepisce che esso è stato concepito per fronteggiare una serie di criticità di portata sovranazionale.

Il primo profilo critico affrontato nel programma è costituito, come ovvio, dall'attuale **crisi economico-finanziaria** che sta scuotendo le borse e i mercati nazionali. In proposito, la Commissione pone l'accento sulla necessità di adottare misure finanziarie che siano in grado di garantire un controllo più efficiente sulle operazioni finanziarie (comprese quelle che riguardano fondi speculativi e di *private equity*). Il pacchetto di misure che si intende definire su base comunitaria dovrebbe prevedere norme anche in tema di remunerazione dei dirigenti, oltre che il regime dei mercati degli strumenti derivati.

D'altra parte, la Commissione intende proporre una serie di misure che consentano di incidere sull'economia reale e, in particolare, che permettano di limitare gli effetti negativi sulla crescita economica. In tale contesto, il punto di riferimento rimane il conseguimento degli obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona¹. Peraltro, poiché la Strategia avrebbe dovuto completarsi entro il 2010, nel 2009, la Commissione esaminerà come adattarne il contenuto al periodo successivo, cercando di salvaguardare l'equilibrio tra priorità di breve e lungo termine.

Un altro elemento critico che la Commissione vuole affrontare con decisione nel corso del 2009 è costituito dall'emergenza rappresentata dai **cambiamenti climatici**.

Peraltro, proprio nel 2009, si terrà a Copenaghen la Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, nel cui ambito si dovrà discutere la riforma della cooperazione avviata col Protocollo di Kyoto. Scopo della Commissione è quello di riuscire a realizzare la “Strategia 20”: far sì, cioè, che in ambito comunitario si giunga, entro il 2020, a ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, a soddisfare il 20% del fabbisogno energetico tramite ricorso a fonti rinnovabili e a migliorare, del 20%, l'efficienza energetica. Come

¹ Introdotta in occasione del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, tal Strategia ha come fine ultimo quello di rendere l'Europa l'area economica più competitiva del mondo entro il 2010.

noto, il raggiungimento di tali obiettivi è oggetto di accesa discussione tra gli Stati membri dell'Unione².

Connesso con questo profilo vi è poi quello relativo alla necessità di garantire la sicurezza, sostenibilità e competitività dell'energia europea. Al riguardo, la priorità per il 2009 rimane quello di introdurre un approccio coordinato per migliorare e diversificare gli approvvigionamenti energetici da fonti esterne e per la gestione delle scorte energetiche.

Sul fronte dell'**Europa dei cittadini**, la priorità, per il 2009, è costituita dalla realizzazione di una politica comune in materia d'immigrazione. Sotto questo profilo rivestono particolare rilievo l'entrata in funzione, prevista per il 2009, della Rete europea sulle migrazioni e l'incentivazione tra gli Stati membri, e tra questi e l'Agenzia europea FRONTEX, della cooperazione per la gestione integrata delle frontiere esterne.

Nel contesto della cooperazione giudiziaria penale, la Commissione si è impegnata a presentare una serie di proposte relative a forme nuove e specifiche di criminalità. In particolare, la volontà espressa è quella di intervenire per prevenire più efficacemente i maltrattamenti ai minori e la tratta dei bambini e per migliorare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione e contrasto dei crimini informatici e del terrorismo internazionale.

Di particolare rilievo è, poi, l'**agenda internazionale** della Commissione per il 2009. Essa si contraddistingue infatti per il tentativo di rafforzare ulteriormente il ruolo di attore internazionale sin qui assunto dall'Unione europea. Queste in particolare le priorità:

- 1) prosecuzione del processo di allargamento e, segnatamente, dei negoziati con Croazia e Turchia;
- 2) avvio del processo volto alla creazione di una Unione per il Mediterraneo;
- 3) sviluppo di un partenariato globale con gli Stati Uniti che sia in grado di fornire una cornice comune di cooperazione per affrontare le sfide globali (mutamento climatico, sicurezza e pace internazionale, crisi economica e finanziaria);
- 4) completamento del *round* di negoziato dell'OMC avviato a Doha e volto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale;
- 5) rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo e concludere alleanze con quei Paesi che sono frequentemente colpiti da problemi di rilievo transnazionale (sicurezza energetica e alimentare, mutamento climatico, migrazioni, etc.).

Il programma della Commissione dedica ampio spazio alle iniziative volte a migliorare la **qualità normativa** (Programma "Legiferare meglio"). Esse sono infatti ritenute determinanti per favorire la competitività dell'UE nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria. Al riguardo, l'attenzione della Commissione risulta focalizzata sulle tre componenti principali del programma "Legiferare meglio", vale a dire la valutazione d'impatto, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. Quanto alla valutazione di impatto, la Commissione intende consolidare il proprio sistema di valutazione, in particolare applicando gli orientamenti che sono stati recentemente rivisti e che sono stati oggetto di consultazione pubblica. La strategia di semplificazione del quadro normativo sarà riesaminata ed aggiornata, così come il programma di codificazione. Contemporaneamente, verrà pure rivista l'attuazione del programma di azione volto a

² Mette conto tuttavia notare che, in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles l'11 e 12 dicembre 2008, i Capi di Stato e di Governo degli Stati dell'UE hanno confermato la Strategia 20, impegnando la Commissione a presentare al Consiglio europeo del marzo 2010 un'analisi dettagliata del risultato della Conferenza di Copenaghen. Di più. Il Consiglio europeo ha pure affermato il desiderio che l'Unione europea si impegni a portare la riduzione della emissione di gas a effetto serra al 30%.

ridurre gli oneri amministrativi e saranno valutati i progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.

L'ultimo capitolo del documento è dedicato alla **comunicazione dell'Europa**. Per il 2009, le priorità di comunicazione a livello interistituzionale sono rappresentate dalle elezioni del Parlamento europeo, dalle questioni energetica e del mutamento climatico, dal ventesimo anniversario dei cambiamenti democratici in Europa centrale e orientale e dalla crescita sostenibile, occupazione e solidarietà. Altre priorità sono poi individuate nel futuro dell'Europa per i cittadini e nell'Europa nel mondo. In questo contesto va pure richiamata la decisione della Commissione di adottare, nella primavera del 2009, una dichiarazione sui risultati conseguiti, grazie alla stretta collaborazione di Parlamento e Consiglio, durante i primi cinquant'anni di integrazione europea. È su di essi, infatti, che ci si dovrà basare per costruire l'Unione europea del 21° secolo.

Compiuta una panoramica sommaria e “a volo di uccello” sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione, pare opportuno fornire alcune informazioni di carattere tecnico.

Come gli anni scorsi, il Programma è corredato da un allegato, nel quale figurano – maggiormente dettagliate – le iniziative che la Commissione intende adottare in base alle indicazioni tematiche contenute nella comunicazione della quale si è dato sin qui conto. Tali iniziative sono distinte in: strategiche (12), prioritarie (37) e di semplificazione (33). Allegato al Programma figura poi un elenco delle proposte (20) che sono già state adottate dalla Commissione europea, e che sono tuttora pendenti, che l'istituzione si è impegnata a ritirare nel corso del 2009.

Rispetto agli anni passati, si può senz'altro notare una riduzione complessiva delle iniziative che la Commissione europea intende portare avanti durante il 2009³ ed una maggiore genericità della descrizione dei loro contenuti.

Alcune ulteriori informazioni sulle iniziative strategiche e prioritarie possono essere comunque estrapolate da due documenti allegati al Programma, che definiscono il ruolo di marcia per ogni atto che la Commissione adotterà. I due documenti, disponibili in lingua inglese, possono essere consultati alla pagina Internet http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_it.htm.

³ Per fare un solo esempio, nel Programma del 2008 erano previste 26 iniziative strategiche, 61 iniziative prioritarie e 45 iniziative di semplificazione.

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione) dell'11 settembre 2008, **Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Tioja) e al.**, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0428:IT:HTML>.

La sentenza in epigrafe costituisce una importante presa di posizione della Corte di giustizia in materia di aiuti di Stato. In particolare, essa riguarda la possibilità di qualificare come aiuto di Stato misure riconducibili a forme di fiscalità di vantaggio disposte da enti territoriali che godono, all'interno dello Stato di riferimento, di autonomia fiscale. Va subito detto che la soluzione recepita nella sentenza del settembre 2008 era già stata anticipata nella c.d. "sentenza Azzorre"⁴, con la quale la Corte di giustizia si era pronunciata, nel settembre 2006, sul regime fiscale della Regione autonoma delle Azzorre, che prevedeva una riduzione delle imposte sul reddito a favore degli operatori economici locali. Essa, dunque, testimonia l'emergere di un *trend* nella giurisprudenza comunitaria che assume particolare rilievo, in una prospettiva *de iure condendo*, anche per le Regioni italiane, tenuto conto dei lavori in corso volti ad introdurre elementi di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione⁵.

La sentenza della Corte, di natura pregiudiziale, si inserisce nell'ambito di una controversia sollevata in ambito nazionale in merito alle disposizioni tributarie adottate da taluni enti territoriali amministrativi operanti nell'ambito della Comunità autonoma del Paese Basco. In particolari tali disposizioni, introdotte tramite *norma foral*, prevedevano forme di detrazione dell'importo degli investimenti nuovi in attivi fissi materiali destinati allo sviluppo dell'attività economica dell'impresa e detrazioni degli importi provenienti dal risultato del bilancio di esercizio destinabili ad una riserva per investimenti produttivi e/o per attività di conservazione e miglioramento dell'ambiente o per attuare misure di risparmio energetico.

Il giudice nazionale aveva chiesto alla Corte comunitaria di valutare se detti provvedimenti potessero qualificarsi come aiuti di Stato a' termini dell'art. 87, par. 1, del Trattato CE. In particolare, il quesito verteva sulla possibilità di considerare le misure adottate selettive per il solo motivo che esse, essendo state adottate da enti infrastatali, non si applicavano all'intero territorio dello Stato membro interessato (la Spagna).

In effetti, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, una misura concessa da uno Stato – o da un ente territoriale di detto Stato – può qualificarsi come "aiuto", dunque ricadendo nel divieto disposto dalla normativa comunitaria, *se e solo se* esso è rivolto a *determinate* imprese o produzioni. Questa condizione, nota come il criterio della selettività, impone in sostanza che la misura arrechi un vantaggio a talune imprese o produzioni rispetto ad altre che si trovino nella stessa situazione di fatto e giuridica. Ne consegue, pertanto, che in base a tale criterio non possono considerarsi aiuti misure generali di politica economica volte a sostenere lo sviluppo e l'equilibrio del sistema *lato sensu* inteso⁶.

⁴ Si tratta della sentenza pronunciata in data 6 settembre 2006 dalla Grande Camera della Corte, nel procedimento *Repubblica portoghese c. Commissione*, causa C-88/03, in *Raccolta*, 2006, p. I-7115 e ss., disponibile anche all'indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0088:IT:HTML>.

⁵ Non a caso le sentenze sono evidenziate anche in un recente dossier elaborato dal Servizio studi del Senato e dal Servizio studi della Camera sui temi del federalismo fiscale (si tratta del documento "Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale" dell'ottobre 2008, reperibile all'indirizzo Internet http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_057.pdf).

⁶ V. per tutti G. Tesaurò, *Diritto comunitario*, IV ed., Padova, 2005, p. 792-3.

Il ragionamento svolto dalla Corte in proposito muove da una premessa fondamentale: l'ambito di riferimento nel quale occorre verificare il rispetto del criterio della selettività non deve necessariamente coincidere col territorio dello Stato membro interessato, sicché un provvedimento che concede un beneficio in una sola parte del territorio nazionale non può ritenersi, per questa sola circostanza, selettivo ai sensi dell'art. 87 del Trattato (punto 47 della sentenza).

Secondo la Corte, infatti, potrebbe ben accadere che il contesto giuridico pertinente ai fini della valutazione della selettività non coincida con l'intero territorio nazionale, limitandosi invece all'area geografica sottoposta all'autorità di un ente regionale (o locale) dotato di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale. In un caso simile, laddove le misure disposte dall'autorità competente presentino valenza generale, non potrebbe invocarsi la figura dell'aiuto di Stato vietata dal Trattato comunitario.

Come si vede, determinante – nel ragionamento della Corte – appare il grado di autonomia di cui gode l'ente competente in un dato regime giuridico. Essa infatti deve essere sufficientemente apprezzabile rispetto ai poteri dello Stato di cui detto ente rappresenta un'articolazione.

In proposito, la Corte si preoccupa di precisare quali attributi deve presentare l'autonomia dell'ente per poter qualificarsi come “sufficiente” ai fini dell'applicazione delle norme sulla disciplina degli aiuti di Stato.

Anzitutto, l'autonomia deve essere *istituzionale*. Più precisamente, l'ente deve essere dotato di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale (punto 87).

In secondo luogo, l'autonomia deve potersi qualificare anche come *procedurale*. A tal proposito appare determinante, secondo la Corte, il fatto che la decisione dell'autorità infrastatale sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto (punto 95). Appare importante a questo proposito sottolineare il fatto che, secondo i giudici di Lussemburgo, una siffatta autonomia non può venire esclusa per il semplice fatto che, allo scopo di prevenire conflitti, sia stato istituito un procedimento di concertazione tra l'ente ed il governo centrale⁷ (punto 96). Significativamente, la posizione della Corte di giustizia è stata avallata, nel corso del procedimento, anche dal Governo britannico e, cosa ancor più rilevante, da quello italiano.

Da ultimo, l'autonomia deve essere di tipo *economico-finanziario*. Ciò impone, da un lato, che le conseguenze di una riduzione dell'aliquota dell'imposta nazionale applicabile alle imprese operanti nella regione non debbano essere in alcun modo compensate da contributi o sovvenzioni provenienti da altre regioni o dal governo centrale⁸; e, dall'altro, che l'ente infrastatale deve assumersi le conseguenze politiche ed economiche di una misura di riduzione delle imposte (punto 123).

Da notare anche che la Corte non ritiene possibile escludere l'autonomia di un ente infrastatale alla luce del fatto che sugli atti adottati da quest'ultimo viene esercitato un

⁷ In base all'art. 157 della Costituzione spagnola, una legge organica può regolare l'esercizio delle competenze finanziarie delle Comunità autonome, prevedendo norme intese a risolvere i conflitti che potrebbero sorgere e le possibili forme di collaborazione finanziaria tra le Comunità autonome e lo Stato. Con riferimento alla Comunità autonoma del Paese Basco, rileva in particolare l'accordo di concertazione economica con il Regno di Spagna, concluso con legge 12/2002.

⁸ La Corte ricorda anche che “il semplice fatto che da una valutazione complessiva dei rapporti finanziari tra lo Stato centrale ed i suoi enti infrastatali risulti che sussistono trasferimenti finanziari dal suddetto Stato verso questi ultimi non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che tali enti non si assumono le conseguenze economiche delle misure fiscali da essi adottate e che, pertanto, non godono di un'autonomia finanziaria, dato che siffatti trasferimenti possono spiegarsi con motivi che non presentano alcun legame con le suddette misure fiscali” (punto 135).

controllo giurisdizionale: la decisione giurisdizionale, infatti, si limita a interpretare la norma che stabilisce i limiti delle competenze dell'ente, non incidendo invece sull'esercizio di dette competenze all'interno di tali limiti.

Quanto alla valutazione del caso che ha dato vita al quesito pregiudiziale, la Corte non ha ritenuto opportuno verificare se gli enti territoriali della Comunità autonoma del Paese Basco, e la Comunità stessa, potessero qualificarsi come enti autonomi dal Regno di Spagna. Tale verifica è stata rimessa – sulla base dei criteri fissata dalla giurisprudenza comunitaria – al giudice *a quo* (il giudice nazionale che aveva proposto il quesito pregiudiziale alla Corte), unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo.

Non mancano, tuttavia, nella pronuncia indizi che fanno pensare all'adesione, da parte della Corte, alla teoria dell'autonomia degli infrastatali di cui è questione.

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Quarta Sezione) del 13 novembre 2008, **Commissione c. Italia**, causa C-46/07, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0046:IT:HTML>.

La sentenza in esame chiude un procedimento di infrazione intentato dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in data 18 luglio 2005.

Oggetto delle censure della Commissione è la normativa italiana relativa al regime pensionistico dei dipendenti pubblici, vale a dire la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (GURI n. 257 del 31 ottobre 1992, suppl. ord.) ed il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (GURI n. 305 del 30 dicembre 1992, suppl. ord.). A' termini dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 503, i dipendenti pubblici hanno diritto alla pensione di vecchiaia nel regime gestito dall'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP) alla stessa età prevista dal sistema pensionistico gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per le categorie generali di lavoratori. L'età normale per il pensionamento di vecchiaia nell'ambito di quest'ultimo sistema è di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini.

Orbene, la Commissione europea ha ritenuto che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP costituisca un regime discriminatorio contrario all'art. 141 del Trattato CE, in quanto fissa l'età pensionabile a 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile, mentre la stessa è fissata a 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile. La norma del Trattato invocata dalla Commissione europea impone, come ben noto, che ciascun Stato membro assicuri l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

In base a tale convincimento, l'istituzione comunitaria, dopo aver presentato una lettera di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana e dopo aver inviato (in data 5 maggio 2006) un parere motivato invitando lo Stato ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari per conformarsi al parere, ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, non ritenendo soddisfacente la risposta al parere motivato fornita dall'Italia in data 17 maggio 2006⁹.

Anzitutto, la Corte ha dovuto verificare la possibilità di applicare alla fattispecie in esame l'art. 141 invocato come parametro dalla Commissione. In pratica, ciò ha richiesto alla Corte di verificare se una pensione corrisposta da un datore di lavoro ad un ex dipendente per il rapporto di lavoro tra loro intercorso potesse costituire una retribuzione ai sensi dell'art. 141.

A tal proposito, la Corte ha anzitutto ricordato che il criterio principale per valutare se una pensione di vecchiaia rientra nel campo di applicazione della norma *de qua* è costituito dal

⁹ Come noto, il ricorso per infrazione *ex art.* 226 del Trattato CE si divide in due fasi. La prima, di natura pre-contenziosa, mira ad una soluzione amichevole della controversia che eviti l'intervento della Corte di giustizia. Essa ha inizio con l'invio, da parte della Commissione, di una *lettera di messa in mora* allo Stato che si ritiene inadempiente. La lettera, che illustra i motivi del presunto inadempimento, ha la funzione di consentire la costituzione di un contraddittorio tra lo Stato e la Commissione. Lo Stato è infatti invitato a presentare le proprie osservazioni al riguardo. Nel caso in cui la Commissione non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte dallo Stato, essa ha la possibilità di presentare un *parere motivato*. L'atto, oltre a precisare ulteriormente i motivi dell'inadempimento, indica le misure che lo Stato dovrebbe adottare per porre termine all'infrazione e intima allo Stato un termine entro il quale esse devono essere adottate. Qualora, decorso detto termine, lo Stato non si sia conformato al parere motivato, la Commissione può presentare un ricorso alla Corte di giustizia. Si chiude così la fase pre-contenziosa e si apre quella contenziosa innanzi alla Corte. Al termine del procedimento giurisdizionale la Corte emette una *sentenza dichiarativa* con la quale accerta l'eventuale inadempimento dello Stato.

criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro che lo unisce al suo ex datore di lavoro. Trattasi del c.d. criterio dell'impiego (punto 35 della sentenza).

Tale criterio non ha, tuttavia, una portata esclusiva. Rileva in proposito anche il fatto che: 1) il regime pensionistico in esame interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori; 2) esso risulti direttamente funzionale agli anni di servizio prestati; e 3) il suo importo venga calcolato in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico (punto 36).

Ora, riguardo al primo criterio, la Corte ha ricordato che i dipendenti pubblici debbono essere considerati come una categoria particolare di lavoratori. Essi, infatti, si distinguono dagli altri lavoratori in forza delle caratteristiche peculiari del loro rapporto di lavoro con lo Stato.

Anche i due ulteriori criteri risultano pienamente soddisfatti: infatti, risulta dalla documentazione prodotta dall'INPDAP che la pensione versata nell'ambito del regime pensionistico gestito dall'ente viene calcolata con riferimento al numero di anni di servizio prestati dal dipendente e allo stipendio percepito da quest'ultimo prima del suo pensionamento.

A motivo di ciò, la Corte ha ritenuto di poter ricondurre il regime pensionistico in parola nell'ambito della nozione di "retribuzione" rilevante in ambito comunitario e, pertanto, dichiara l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 141.

Irrilevante è stata ritenuta pure l'argomentazione della Repubblica italiana, secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso sarebbe giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne. La Corte ha ricordato, infatti, che, anche se l'art. 141, par. 4, del Trattato CE autorizza gli Stati membri a mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, ciò non è sufficiente per dedurre che sia lecito fissare una condizione quale quella introdotta nel sistema italiano. In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno valutato che la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile.

ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE

ATTI NORMATIVI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI

Rettifica della decisione della Commissione 2008/97/CE, del 30 gennaio 2008, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina (*B. melitensis*) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

GUUE L 281 del 24 ottobre 2008

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

GUUE L 286 del 29 ottobre 2008

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

GUUE L 286 del 29 ottobre 2008

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che istituisce un gruppo europeo per la politica dei cluster

GUUE L 288 del 30 ottobre 2008

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)

GUUE L 298 del 7 novembre 2008

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

GUUE L 301 del 12 novembre 2008

Raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro

GUUE L 307 del 18 novembre 2008

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

GUUE L 312 del 22 novembre 2008

Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
GUUE L 318 del 28 novembre 2008

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
GUUE L 319 del 29 novembre 2008

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica
COM (2008) 638 del 3 ottobre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro
COM (2008) 639 del 3 ottobre 2008

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori
COM (2008) 614 dell'8 ottobre 2008

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions - Local authorities: actors for development
COM (2008) 626 dell'8 ottobre 2008

Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità
COM (2008) 641 del 15 ottobre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea
COM (2008) 652 del 17 ottobre 2008

Relazione della Commissione 19a relazione annuale sull'esecuzione dei fondi strutturali (2007)
COM (2008) 659 del 20 ottobre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società
COM (2008) 689 del 4 novembre 2008

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 Agire adesso per un'Europa migliore
COM (2008) 712 del 5 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa
COM (2008) 703 del 6 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione pratica delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 92/57/CEE (cantieri temporanei o mobili) e 92/58/CEE (segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro)
COM (2008) 698 del 6 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le malattie rare: una sfida per l'Europa
COM (2008) 679 dell'11 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Secondo riesame strategico della politica energetica: piano d'azione dell'ue per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico
COM (2008) 781 del 13 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla direttiva 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale
COM (2008) 769 del 13 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Energia eolica offshore: Interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica per il 2020 e oltre
COM (2008) 768 del 13 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente
COM (2008) 773 del 18 novembre 2008

25a Relazione annuale della commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)
COM (2008) 777 del 18 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): per un pianeta più sicuro
COM (2008) 748 del 18 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Un piano europeo di ripresa economica
COM (2008) 800 del 26 novembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione intermedia sullo stato d'avanzamento della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010)
COM (2008) 780 del 26 novembre 2008

Libro verde Sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori
COM (2008) 794 del 27 novembre 2008

Libro verde La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea
COM (2008) 811 del 3 dicembre 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 247 del 27 settembre 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 260 dell'11 ottobre 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 272 del 25 ottobre 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 285 dell'8 novembre 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 301 del 22 novembre 2008

Comitato delle Regioni
75° sessione plenaria del 18-19 giugno 2008

2008/C 257/01

Parere del Comitato delle regioni Coinvolgimento attivo

2008/C 257/02

Parere del Comitato delle regioni l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)

2008/C 257/03

Parere del Comitato delle regioni Gruppo europeo di cooperazione territoriale: un nuovo slancio alla cooperazione territoriale in Europa

2008/C 257/04

Parere del Comitato delle regioni Un approccio globale all'immigrazione: lo sviluppo di una politica europea dell'immigrazione per motivi di lavoro nel quadro delle relazioni con i paesi terzi

2008/C 257/05

Parere del Comitato delle regioni Documento di strategia 2007-2010 concernente lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

2008/C 257/06

Parere del Comitato delle regioni Multilinguismo

2008/C 257/07

Parere di iniziativa del Comitato delle regioni Per un libro verde verso una politica europea della montagna: una visione europea dei massicci montuosi

2008/C 257/08

Parere del Comitato delle regioni Insieme per comunicare l'Europa

2008/C 257/09

Parere del Comitato delle regioni Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)

2008/C 257/10

Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni

2008/C 257/11

Parere del Comitato delle regioni Piano d'azione in materia di educazione degli adulti — È sempre il momento di imparare

2008/C 257/12

Parere del Comitato delle regioni *Cluster* e politica dei *cluster*

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2008.

Directmedia Publishing GmbH contro Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.

Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Nozione di "estrazione" del contenuto di una banca di dati.

Causa C-304/07.

Sentenza della Corte (grande sezione) del 21 ottobre 2008.

Alfonso Luigi Marra contro Eduardo De Gregorio (C-200/07) e Antonio Clemente (C-201/07).

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.

Rinvio pregiudiziale - Parlamento europeo - Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro - Domanda di risarcimento del danno morale - Immunità dei membri del Parlamento europeo.

Cause riunite C-200/07 e C-201/07.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 12 novembre 2008.

Shaker di L. Laudato & C. Sas contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Impugnazione - Rinvio da parte della Corte.

Causa T-7/04.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 12 novembre 2008.

Nalocebar - Consultores e Serviços, Lda contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello di Capri - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.

Causa T-210/05.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 13 novembre 2008.

Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.

FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla produzione di olio d'oliva.

Causa T-224/04.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2008.

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

Inadempimento di uno Stato - Art. 141 CE - Politica sociale - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Nozione di "retribuzione" - Regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

Causa C-46/07.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 novembre 2008.

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Progettazione e realizzazione di una tramvia municipale - Appalto pubblico di lavori - Attribuzione tramite una procedura diretta all'attribuzione di una concessione di lavori pubblici - Violazione della direttiva 93/37.

Causa C-437/07.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 20 novembre 2008.

Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.

Regime linguistico - Modalità di applicazione in materia di assunzione nella funzione pubblica dell'Unione europea - Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE - Ricorso proposto da uno Stato membro diretto, da una parte, contro la decisione della Commissione di pubblicare gli avvisi di posto vacante per i posti di inquadramento superiore in tedesco, francese e inglese e, dall'altra, contro l'avviso di posto vacante della Commissione, pubblicato nelle suddette tre lingue, al fine di assegnare il posto di direttore generale all'OLAF - Ricevibilità - Termini di ricorso - Atti impugnabili - Motivazione - Artt. 12 CE, 230 CE e 290 CE - Regolamento n. 1 - Artt. 1 quinquies e 27 dello Statuto - Principio di non discriminazione.

Causa T-185/05.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 2 dicembre 2008.

Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contro Commissione delle Comunità europee.

Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana - Regime dichiarato compatibile con il mercato comune - Misura transitoria - Esclusione di talune imprese - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Insussistenza.

Cause T-362/05 e T-363/05.

IN ITALIA

NORMATIVA REGIONALE

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-10-2008 REGIONE LIGURIA

ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE)

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 21-10-2008 REGIONE PUGLIA

Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.

NORMATIVA STATALE

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2008

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2008

Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173

"Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2008

Decreto Legislativo 17 novembre 2008, n. 187

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2008

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188

"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 268

Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194

"Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 2008

Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione

Programma nazionale di riforma 2008-2010

Roma, 6 novembre 2008

<http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/16207/strategia-di-lisbona-approvato-pnr-2008>)